



ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 116 del 14-10-2026

Oggetto: POSTICIPO DEL PERIODO DI ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PREGNANA MILANESE DAL 01/11/2026.
--

IL SINDACO

VISTI:

- il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi energetici;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;
- in particolare, l'art. 5 del D.P.R. n. 74/2013, che attribuisce ai Sindaci la facoltà di ampliare o ridurre, in presenza di comprovate esigenze e mediante ordinanza, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni della temperatura ambiente massima consentita;
- la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/3502 del 5 agosto 2020, recante disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili, e successive modificazioni e integrazioni;

PRESO ATTO CHE il Comune di Pregnana Milanese è ricompreso nella zona climatica E, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 412/1993, per la quale il periodo ordinario di esercizio degli impianti termici è compreso tra il 15 ottobre e il 15 aprile, con una durata massima giornaliera di 14 ore, fatte salve le disposizioni regionali applicabili;

CONSIDERATO CHE, come solitamente accade nelle recenti e precedenti stagioni autunnali e invernali, a partire dai primi giorni di ottobre si iniziano a registrare superamenti del valore limite giornaliero del particolato atmosferico, anche a causa delle sfavorevoli condizioni meteorologiche tipiche della Pianura Padana, che vedono temperature diurne sopra la norma e il verificarsi di inversioni termiche notturne con conseguente ristagno al suolo degli inquinanti atmosferici emessi;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- il Comune di Pregnana Milanese è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria;
- gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;
- le temperature registrate dalle stazioni meteorologiche di ARPA Lombardia, insolitamente miti per il periodo, sono al di sopra della media stagionale.

RITENUTO CHE le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del D.P.R. 74/2013 e l'art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 05/08/2020.

ORDINA

per tutti gli impianti termici sul territorio, come definiti dal D.lgs. 48/2020, le seguenti condizioni di esercizio:

- il posticipo del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, con accensione degli stessi a partire dal 01/11/2026;
- la riduzione del periodo di funzionamento per un massimo di n. 13 ore giornaliere compresa tra le 05.00 e le 23.00 di ciascun giorno;
- la riduzione di 1°C della temperatura dell'aria indicata all'art. 3 comma 1, del DPR n. 74/2013, come recepito dalla DGR 3502/2020 al punto 7 comma 1 lettera b), ossia 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione di quelli indicati nella medesima DGR al punto 7 comma 1 lettera a), ovvero esclusi quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, il cui limite rimane invariato a 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili.

La presente ordinanza non si applica:

- a) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- b) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

Si dà atto che, in caso di mutate condizioni meteoclimatiche con diminuzione delle temperature atmosferiche registrate, si procederà alla revoca della presente ordinanza

ORDINA ALTRESÌ

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo online e sul sito istituzionale del Comune di Pregnana Milanese.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo;
- ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo

II SINDACO
ANGELO BOSANI

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.